



Registro Generale nr. 42

**ORDINANZA**  
**Sindaco**  
**N. 14 DEL 25-05-2018**

---

**Oggetto:**  
**PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE SU STRADA ESERCITATA IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO 1 GIUGNO - 30 SETTEMBRE 2018.**

---

Premesso che:

- Con il D.L. 20/02/2017 n.14, convertito nella Legge n.48/2017, il Consiglio dei Ministri ha approvato un articolato pacchetto di misure i cui scopi riguardano in particolar modo il raggiungimento di obiettivi di sicurezza integrata, intendendosi per tale *“l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali e dagli altri soggetti istituzionali al fine di concorrere, ciascuno nel rispetto delle competenze normativamente previste, alla attuazione di un sistema integrato ed unitario per il benessere della collettività al fine di garantire la sicurezza urbana”*;
- In quest’ottica sono stati riconosciuti maggiori poteri ai Sindaci attraverso modifiche al T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) ampliando l’ambito di applicabilità del potere di ordinanza disciplinato dall’art.54 del citato T.U.;
- In forza della suddetta novella legislativa le ordinanze contingibili ed urgenti che il Sindaco può adottare quale Ufficiale di Governo ex art.54 del T.U.E.L., oltre ai casi già consentiti dalla precedente disciplina, possono ora essere dirette a contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, tra cui rientra lo sfruttamento della prostituzione come specificamente disposto dall’art.8 del D.L. n.14/2017, convertito nella Legge n.48/2017;
- Sul territorio del Comune di Collesalveti il fenomeno della prostituzione su strada si sviluppa in particolar modo in alcuni tratti della SP 4 delle Sorgenti, della SRT 206 Pisana-Livornese, della SP 5 della Valle Benedetta e della SS 1 Aurelia;

Considerato che:

- Al fenomeno della prostituzione è collegata la commissione di gravi reati, quali sfruttamento, omicidi, atti di violenza e rapine, sia a danno di terzi che delle stesse persone dedite al meretricio, tutto ciò in relazione ad episodi che si sono verificati negli ultimi anni su tutto il territorio nazionale;
- Il meretricio, pur essendo attività di per sé non proibita dalla legge, comporta spesso lo sfruttamento di ragazze anche minorenni, accomunate con le altre donne da una condizione di



evidente costrizione quando non di vera e propria riduzione in schiavitù, il tutto a chiaro vantaggio della criminalità organizzata che presumibilmente impiega gli ingenti ed illeciti guadagni per altre attività delittuose sul territorio, che diviene pertanto fertile terreno per lo sviluppo di situazioni criminose legate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, allo spaccio di stupefacenti ed al radicamento di associazioni a delinquere finalizzate alla commissione dei suddetti reati;

- Il fenomeno della prostituzione esercitato su strada desta viva preoccupazione ed allarme sociale nella collettività, generando sovente episodi di tensione nella cittadinanza e compromettendo le condizioni di normale vivibilità e fruibilità dei luoghi interessati;
- I comportamenti posti in essere da chi esercita attività di meretricio generano condizioni igienico-sanitarie rischiose per la salute pubblica, stante i rifiuti ed i residui organici che vengono reperiti nei luoghi abitualmente frequentati allo scopo, impedendo di fatto una civile fruizione delle zone interessate, e determinano un incremento della commissione di tutta una serie di illeciti quali l'invasione di terreni di privati e l'occupazione abusiva delle banchine e pertinenze stradali;
- Il fenomeno della prostituzione su strada determina altresì turbativa alla sicurezza stradale con conseguente grave pericolo per l'incolumità pubblica a causa dei comportamenti imprudenti e repentini di soggetti che, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni sessuali ovvero sono indotti da chi si offre per adescare la clientela;

Valutato come il fenomeno in questione sia già stato recentemente contrastato attraverso emissione ed applicazione dell'Ordinanza Sindacale n.19 del 12/10/2017, vigente fino al 28/02/2018;

Rilevato come durante tale periodo, grazie al controllo preventivo e repressivo nei confronti dei clienti messo in campo dalla Polizia Municipale e dalla Stazione Carabinieri di Collesalvetti, il numero delle prostitute presenti si fosse sensibilmente ridotto (da 14-16 unità ad una media di 4);

Considerato che, a distanza di due mesi dalla scadenza del provvedimento, le dimensioni del fenomeno sono tornate a crescere dando voce a nuove segnalazioni da parte di cittadini residenti e non, con il ritorno di gravi e negative conseguenze sulla percezione di sicurezza urbana che hanno determinato un senso di abbandono negli abitanti delle zone interessate;

Ritenuto necessario e doveroso adottare idonei provvedimenti per prevenire e contrastare il fenomeno della prostituzione su strada al fine di garantire una maggiore sicurezza alla viabilità ed il corretto utilizzo degli spazi pubblici e delle proprietà private;

Visti:

- L'art.54, comma 4 bis, del T.U.E.L., come modificato dalla Legge n.125/2008, e, recentemente, dall'art.8 del DL n.14/2017 convertito in Legge n.48/2017, che espressamente stabilisce: *“il comma 4-bis è sostituito dal seguente: I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”*;



- L'art.2, lettere d)-e) del decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità nonché i comportamenti, come la prostituzione su strada, che possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione a cui sono destinati;
- L'art. 7-bis del T.U.E.L.;
- L'art.16 della Legge n.689/1981, come modificato dall'art.6-bis della Legge n.125/2008;
- Le Sentenze della Corte Costituzionale nn. 383/2005-226/2006-237/2006-196/2009-226/2010-115/2011;

Ritenuto sussistere tutti i requisiti richiesti dal citato art. 54, comma 4 bis, del T.U.E.L., essendo necessario un provvedimento contingibile ed urgente per porre fine o ridurre in gran parte una situazione straordinaria che minaccia l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che non è possibile fronteggiare con gli strumenti ordinari;

Acquisita in data 16/05/2018 la valutazione positiva da parte del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, come da estratto del verbale di seduta pervenuto al prot,n.9916 del 21/05/2018 (Art.54, comma 4, del T.U.E.L.);

## **ORDINA**

A decorrere dal 1 Giugno 2018 e fino al 30 Settembre 2018, nei tratti di strada di seguito specificati:

- SP n.4 delle Sorgenti: tratto compreso tra il confine con il Comune di Livorno ed il termine della strada;
  - SRT 206 Pisana Livornese: tratto compreso tra il confine con il Comune di Rosignano Marittimo ed il km. 30+000;
  - SP n.5 della Valle Benedetta: tratto compreso tra il km. 14+000 ed il termine della strada;
  - SS n.1 Aurelia: tratto compreso tra il confine con il Comune di Livorno ed il confine con il Comune di Pisa
1. E' vietato a chiunque contrattare e/o concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero richiedere informazioni sulle stesse o intrattenersi con soggetti che esercitino palesemente attività di meretricio su strada o che, per atteggiamento, abbigliamento ovvero per modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività in questione;
  2. E' vietato ai conducenti di veicoli di effettuare fermata e/o arresto temporaneo del veicolo tenendo un comportamento che appaia finalizzato, per le circostanze di tempo e di luogo, a richiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione; la violazione sussiste anche quando la persona che esercita la prostituzione viene fatta salire o scendere dal veicolo;
  3. E' vietato a chiunque di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento;



- a. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, per le violazioni ai divieti di cui alla presente ordinanza è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 50,00;
- b. Si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge n.689/1981 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la possibilità di procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono servite o sono destinate a commettere la violazione, o che ne sono il prodotto.
- c. I proventi delle sanzioni irrogate spettano al Comune di Collesalvetti; l'Autorità competente ai sensi dell'art.17 della Legge n.689/1981 è il Sindaco di Collesalvetti.
- d. Per la violazione indicata al precedente punto 3), effettuata la contestazione, la sanzione prevista dalla presente ordinanza non sarà applicata nei confronti della persona che esercita la prostituzione qualora risulti, giusta la disciplina di cui all'art.18 del D.Lgs. n.286/1998, che la medesima sia vittima di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio; in tal caso potrà essere inviata idonea segnalazione ai Servizi Sociali del Comune di Collesalvetti o ad organizzazioni non governative che abbiano tra le finalità quella dell'assistenza, del recupero e dell'integrazione sociale delle vittime di violenza o di grave sfruttamento, che potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per lo specifico recupero; sarà compito dell'Amministrazione Comunale offrire alle persone che aderiranno a tali programmi servizi idonei ad agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale.

#### DISPONE

Che il presente provvedimento:

- venga reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Online e mediante diffusione sul sito internet del Comune e sulla stampa locale;
- venga trasmesso alla Prefettura di Livorno ai sensi dell'art.54, comma 9, del T.U.E.L.;
- venga inviato, ai fini dell'esecuzione, al Comando Polizia Municipale di Collesalvetti;

#### INFORMA

- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Livorno entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (DPR n.1199/1971), ovvero ricorso amministrativo al TAR Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
- Che il responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n.241/1990 è il Responsabile del Servizio N. 8 – Polizia Municipale di Collesalvetti, Dott. Paolo Cecconi

Il Sindaco  
F.to Bacci Lorenzo



### **Pubblicazione**

Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line dell' Ente, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 26-05-2018 al 10-06-2018.

Collesalveti, 26-05-2018

L'Incaricato della pubblicazione